

REGOLAMENTO (CEE) N. 558/90 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1990****che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la diciassettesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, è stata indetta una gara dal regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativa all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 360/90⁽⁵⁾;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la diciassettesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che le differenze di prezzo constatate comportano, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, la fissazione di prezzi massimi di acquisto diversi per la Germania e la Spagna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciassettesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 277 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3 offerte in Germania e a 283 ECU/100 kg di carcasse o mezzene, offerte in Spagna;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 11 482 t;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 277 ECU/100 di carcasse o mezzene della qualità R3;
- il quantitativo massimo accettato è fissato a 13 562 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.⁽⁵⁾ GU n. L 39 del 13. 2. 1990, pag. 5.